Servizio o ente	*Contributo concesso*
1. Bundesministerium für Verkehr (attualmente Bundesministerium für Post und Verkehr) — Deutsche Bundesbahn	532.407,40 DM
2. Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (attualmente Bundesministerium für Post und Verkehr) — Deutsche Bundespost	1.131.280,52 DM
3. Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) (attualmente Bundesanstalt für Arbeit (BA)	263.162,78 DM.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministère du travail, de l'emploi et de la population» e dal «Ministère de l'intérieur»

(Fascicoli FSE nn. 439, 4018, 4100, 6605, 6820)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/90/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 28 giugno 1961, 30 aprile e 23 dicembre 1964, 7 marzo 1966 e 22 maggio 1968, presentate dalla Repubblica francese ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di FF 5.478.376,14,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione con-

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

cernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità e a carico del «Ministère des affaires sociales» (ora denominato «Ministère du travail, de l'emploi et de la population»), (importo richiesto: FF 79.891,14) e del «Ministère de l'intérieur» (importo richiesto: FF 5.398.485);

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1960 e il 19 febbraio 1967 incluso, sono state validamente presentate entro i termini previsti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia che le operazioni considerate dalla richiesta del 28 giugno 1961, proveniente dal «Ministère de l'intérieur», non potevano essere considerate operazioni di nuova sistemazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 9 poiché non comportavano mutamenti di residenza effettuati per occupare un nuovo impiego; che l'importo di FF 65.000 indicato in tale richiesta non può quindi essere oggetto di un contributo del Fondo;

considerando pertanto che per le spese sostenute dai ministeri summenzionati dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di FF 65.000, e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta così a FF 5.478.376,14 — FF 65.000, ossia a FF 5.413.376,14;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministère des affaires sociales» (ora denominato «Ministère du travail, de l'emploi et de la population») e dal «Ministère de l'intérieur», relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1960 e il 19 febbraio 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni complementari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di FF 5.413.376,14, mentre la parte delle richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato alla Repubblica francese, a beneficio dei ministeri summenzionati, è stabilito in FF 5.413.376,14 (pari a 974.647,27 unità di conto), ripartito come segue:

	Contributo concesso
1. Ministère du travail, de l'emploi et de la population	79.891,14 FF
2. Ministère de l'intérieur	5.333.485,— FF.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY